

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

In data 08.11.2006, il ricorrente stipulava contratto di mutuo fondiario n. ****328 ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B. e, in data 00.01.2015, formulava richiesta di estinzione anticipata. All'esito del riscontro dell'intermediario, contestava il conteggio estintivo sulla base dell'asserita nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 12.10.2010, adiva questo Arbitro e chiedeva «A) accerti e dichiari la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti; B) intimi all'intermediario di ricalcolare le somme dovute per l'estinzione anticipata del mutuo in modo tale che il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la doppia conversione indicata dall'art. 7 del contratto di mutuo; c) intimi all'intermediario di procedere alla restituzione della penale di euro 154,94 (recupero delle nostre spese amministrative) a titolo di "revoca estinzione anticipata mutuo", non avendo il ricorrente estinto il mutuo per i motivi sopra esposti, il tutto oltre spese legali».

L'intermediario si costituiva ritualmente e ribadiva la legittimità del regolamento contrattuale, mettendo in evidenza che la mutuante si era procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri dell'importo del finanziamento erogato al ricorrente sì che avendo ricevuto una somma in Euro che, per effetto dell'indicizzazione, era l'equivalente di un determinato importo in Franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"), il ricorrente, in caso di estinzione anticipata, era obbligato alla restituzione del capitale residuo convertito in Euro al tasso di



cambio CHF/EUR al momento dell'estinzione. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la contestazione delle modalità di calcolo del conteggio di anticipata estinzione di un contratto di mutuo fondiario ventennale e, in particolare, la dichiarazione di nullità della clausola recante la c.d. doppia conversione.

La domanda è fondata. Il contratto espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l'importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato al giorno del rimborso. Esso, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, comma 2, cod. cons.). Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della Direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata d'ufficio nulla, ai sensi dell'art. 36 Cod. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13). In questa direzione, il Collegio di Coordinamento (dec nn. 7727/14 e 5866/15) ha reputato nullo l'opaco meccanismo previsto dall'art. 7 del contratto di mutuo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio. Infine, con Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor, utilizzato dall'intermediario convenuto dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Le clausole oggetto del riferita provvedimento recano un meccanismo identico a quello recato dal contratto posto a base della presente controversia.

Pertanto, la clausola relativa alle modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata è nulla. L'intermediario, ai fini dell'estinzione anticipata, dovrà quantificare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la doppia conversione indicata dall'art. 7 del contratto di mutuo.

Il ricorrente ha altresì proposto domanda di ripetizione dell'importo di euro 154,94 addebitato quale penale per la revoca dell'estinzione anticipata.

La domanda è fondata perché il ricorrente ha legittimamente rifiutato di procedere all'estinzione anticipata in ragione dell'illegittimo conteggio fondato su clausole nulle.

Il Collegio liquida equitativamente in euro 200,00 le spese di assistenza difensiva quale componente del più ampio pregiudizio patito nell'ipotesi che il ricorrente si sia avvalso dell'ausilio di un difensore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 8969 del 02 aprile 2021

Il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione e alla retrocessione di € 154,94.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO